



COMUNICATO STAMPA n. 39/25

Lussemburgo, 26 marzo 2025

Sentenza del Tribunale nelle cause T-441/21 | UBS Group e UBS/Commissione, T-449/21 | Natixis/Commissione, T-453/21 | UniCredit e UniCredit Bank/Commissione, T-455/21 | Nomura International e Nomura Holdings/Commissione, T-456/21 | Bank of America e Bank of America Corporation/Commissione, T-462/21 | Portigon/Commissione (Titoli di Stato europei)

Intesa nel settore dei titoli di Stato europei: il Tribunale sostanzialmente conferma la decisione della Commissione

Il Tribunale, tuttavia, riduce leggermente l'importo delle ammende inflitte alla UniCredit e alla Nomura

Con decisione del 20 maggio 2021 ¹, la Commissione europea ha constatato che sette banche di investimento – la UBS, la Natixis, la UniCredit, la Nomura, la Bank of America e la Portigon (già WestLB) nonché la NatWest (già Royal Bank of Scotland) hanno partecipato, tra gennaio 2007 e novembre 2011, a un'intesa nel settore dei titoli di Stato europei ² (in prosieguo: i «TSE»). Infatti, i trader di tali banche avevano collaborato e scambiato informazioni al fine di ottenere vantaggi concorrenziali nell'ambito dell'emissione, del collocamento o della negoziazione di TSE, il che ha avuto un impatto sull'intero mercato dello Spazio economico europeo (SEE).

La Commissione ha inflitto ammende alla Nomura, alla UBS e alla UniCredit per un importo totale di EUR 371 milioni. Alla Bank of America, alla Natixis e alla NatWest non sono state inflitte ammende, quanto alle prime due perché il potere della Commissione di imporre sanzioni pecuniarie era prescritto e, quanto all'ultima, perché essa aveva rivelato l'intesa alla Commissione. L'importo dell'ammenda inflitta alla Portigon è stato limitato a zero in quanto essa aveva un fatturato negativo nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, che è servito a determinare il massimale dell'importo dell'ammenda.

Sei delle sette banche (tutte tranne la NatWest) hanno adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione o la riduzione dell'importo delle ammende loro inflitte.

Nella sua sentenza odierna, **il Tribunale sostanzialmente conferma la decisione della Commissione**. Tuttavia, esso **riduce leggermente l'importo delle ammende della UniCredit e della Nomura**.

Società	Ammende inflitte dalla Commissione (in EUR)	Decisione del Tribunale
UBS Group AG e UBS AG	In solido: 172 378 000	Rigetto del ricorso Ammenda confermata
Nomura International plc e Nomura Holdings, Inc.	In solido: 129 573 000	Riduzione dell'ammenda In solido: 125 646 000
UniCredit e UniCredit Bank	In solido: 69 442 000	Riduzione dell'ammenda In solido: 65 000 000

Per quanto riguarda la Nomura, il Tribunale dichiara che la Commissione è incorsa in un errore nella determinazione di uno degli elementi dell'ammenda, laddove ha rifiutato di utilizzare i dati esatti che tale banca le aveva fornito. Nel caso della UniCredit, esso rileva che il comportamento anticoncorrenziale è iniziato 17 giorni più tardi rispetto alla data indicata dalla Commissione.

Inoltre, il Tribunale conferma che si tratta di **un'infrazione unica e continuata** e che gli scambi di informazioni commercialmente sensibili, le pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione della clientela sul mercato tanto primario quanto secondario dei TSE presentano **un grado particolarmente elevato di dannosità per la concorrenza**. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a ricercare né a dimostrare gli effetti sulla concorrenza dei comportamenti controversi dei trader.

Il Tribunale ricorda che l'eventuale operato anticoncorrenziale di un dipendente è attribuibile all'impresa di cui fa parte. Pertanto, **le banche sono responsabili del comportamento dei loro trader**.

Infine, il Tribunale conferma l'interesse della Commissione a constatare l'infrazione nei confronti della Bank of America e della Natixis, alle quali non è stata inflitta alcuna ammenda. Infatti, la loro identificazione nella decisione ha potuto contribuire ad accertare l'infrazione o a spiegare la portata dei comportamenti illeciti dei trader.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

[Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su [Europe by Satellite](#) ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Decisione C(2021) 3489 final della Commissione, del 20 maggio 2021, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.40324 – Titoli di Stato europei).

² I TSE costituiscono titoli di credito che consentono agli Stati membri della zona euro di raccogliere fondi per finanziare determinate spese o determinati investimenti, segnatamente per rifinanziare un debito esistente. Essi sono offerti in vendita per la prima volta da o per conto del loro emittente sul mercato primario e sono poi scambiati sul mercato secondario.